



# CITTA' DI CASAGIOVE

Provincia di Caserta

## AREA FUNZIONALE n°2 "TECNICA"

Via Jovara, 56 - 81022 Casagiove (CE) - P.IVA 00151070612

<http://www.comune.casagiove.ce.it> email: [protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it](mailto:protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it)

Orario ricevimento: Lunedì - Giovedì ore 9.00 - 12.00 - Martedì e Giovedì ore 16.00 - 18.00

Ai dipendenti comunali  
Al Sindaco  
Agli Assessori Comunali  
Ai Consiglieri Comunali

### Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19. Disposizioni Green Pass dal 15 ottobre 2021.

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 (o *green pass*) sarà obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Con dPCM 12 ottobre 2021 sono state adottate le "LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE",

Secondo le linee guida il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte **al momento dell'accesso al luogo di lavoro**. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti.

Con la presente sono individuati i seguenti dipendenti quali preposti per la verifica del certificato tramite l'applicativo denominata "VerificaC19".

- Paone Michele
- Picariello Americo
- Altiero Clementina;
- Boccanfuso Chiara;
- Carissimo Michele;
- Piccolo Maria;
- Altiero Nicola (per la sede distaccata del Comando VV.UU);
- Merola Pietro;
- Roviello Michele;
- Altiero Nicola (01/07/1965);
- D'Errico Michele;
- Daniele Antonio (per il civico cimitero)

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 (**stabilita in euro da 600,00 a 1.500,00**) e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Il controllo a campione con cadenza giornaliera attraverso l'applicazione denominata "VerificaC19" già disponibile gratuitamente sugli store sarà effettuato in misura percentuale non inferiore al 20 per cento del personale presente in servizio in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il preposto dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Distinti saluti

**IL DATORE DI LAVORO**  
Arch. Americo Picariello

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Michele Paone